



TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Collegio, in persona dei magistrati:

1) Dott.ssa	Paola	PARLATI	Presidente
2) Dott.	Marco	MANCINI	Giudice rel
3) Dott.	Luciano Pietro	ALIQUO'	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO

(art 84 e ss CCII)

letto il ricorso dell'11.12.2023 con il quale la società Angelo Cappellini e C. s.r.l., con sede legale in Cabiato (CO), via Milano 39, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Como 01434700132 ha chiesto che fosse concesso il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con riserva ex art 44 comma 1 lett a) ccii;

letto il decreto del 20.12.2023 con il quale il Tribunale ha assegnato termine fino al 9.2.2024, poi prorogato al 25.3.2024, nominando commissario giudiziale il Dr Fabio Gambusera, fissando udienza, per come differita, al 15.4.2024, per sentire le parti;

rilevato che entro il prescritto termine la società ha depositato il ricorso *ex artt.* 40, 44, 84 e 87 c.c.i.i.;

udito il giudice relatore;

sentite le parti

esaminato il parere del Commissario Giudiziale;

OSSERVA

Preliminarmente, deve ritenersi sussistere ex art 27 ccii la competenza di questo Tribunale essendo la sede dell'impresa ubicata a Cabiato (CO).

Nella fase di apertura del concordato, e in particolare quello in continuità aziendale, il Tribunale deve valutare ai sensi degli artt 7, 47 e 87 CCII se la proposta di concordato:

- a) sia rituale (cioè sussistano i requisiti formali di sottoscrizione della domanda, la documentazione sia completa, siano concretati i presupposti processuali relativi a competenza e legittimazione, i presupposti soggettivi e quello oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza);
- b) non sia manifestamente inidonea a soddisfare i creditori e alla conservazione dei valori aziendali (ciò che si risolve in sostanza in “assenza di pregiudizio” per i creditori).

Nella fattispecie, la domanda è stata approvata e sottoscritta dall'organo amministrativo con le forme di cui all'art. 120 bis CCII.

Il ricorso è corredato dalla documentazione richiesta ex art 39 CCII, fatto salvo l'approfondito esame nell'ulteriore corso della procedura sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario giudiziale ex art 104 e 105 CCII.

Risultano prodotti i seguenti documenti:

- a) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;;
- b) l'elenco analitico ed estimativo delle attività;
- c) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e con le rispettive cause di prelazione;
- d) bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- e) piano concordatario;
- f) attestazione del professionista indipendente ex art 87 co 3, 88 co 1 2, 84 co 5 CCII ;
- g) certificazione debiti fiscali e contributivi / assicurativi;
- h) relazione riepilogativa atti di straordinaria amministrazione ex art 94 co 2 CCII.

Dagli atti acquisiti è risultato che ricorrono i requisiti soggettivi per poter disporre l'ammissione al concordato preventivo poiché la ricorrente:

- è impresa commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale (non si tratta di impresa minore ex art 2 co 1 lett d. CCII poiché le sue dimensioni superano, almeno in un criterio, le soglie al di sotto

delle quali non è possibile accedere alla presente procedura di regolazione della crisi), come si apprezza dai bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi prodotti;

- versa in una situazione di squilibrio economico-finanziario che integra gli estremi della oggettiva e conclamata crisi, come risulta dalle affermazioni confessorie contenute nel ricorso, tenuto conto del “deficit” tra i valori di attivo concretamente realizzabili e la situazione passiva esposta.

La ricorrente ha depositato il piano concordatario il quale contiene un'analitica indicazione delle cause della crisi; delle strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; delle ragioni per le quali la continuità aziendale è funzionale al soddisfacimento dei creditori; dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

In particolare, la società che si occupa della produzione e commercio di sedie, poltrone, divani, tavoli, mobili ed articoli per l'arredamento in genere ha basato la propria proposta di concordato in CONTINUITA' DIRETTA sui seguenti pilastri:

- a) prosecuzione dell'attività aziendale secondo le linee guida e le assunzioni descritte nel business plan, relativo al periodo 2024-2029;
- b) dismissione degli immobili non strumentali all'attività (il cui apporto è stimato complessivamente in euro 320.000,00=) nonché di alcuni beni mobili a magazzino di pregio non utilizzati nel processo di produzione (trattasi di manufatti in materiale avorio, il cui valore di mercato di circa euro 700.000,00= è appostato, nell'ambito delle disponibilità della procedura, in una somma “a peso” di euro 100.000,00=);
- c) apporto di finanza esterna per un importo di euro 500.000,00= assunto dalla famiglia Cappellini, garantito dal conferimento di un immobile di proprietà;
- d) accordo raggiunto con IREC, creditore ipotecario e chirografario della società, avente ad oggetto la concessione di una dilazione di pagamento di otto anni (e, quindi, anche oltre l'arco di Piano) del debito ipotecario. In arco di piano la somma da destinarsi al creditore è pari ad euro 730.113,48= a fronte di un'esposizione complessiva di valore doppio, e quindi pari ad euro 1.460.226,96= il cui 50% sarà gestito oltre il termine di esecuzione della procedura di concordato preventivo.

Il passivo è pari ad euro 11.419.597,47 per debiti privilegiati ed euro 2.634.896,00 per chirografi, oltre 351.240 per spese prededucibili (di cui euro 176.000 per le spese di giustizia). L'attivo stimato ammonta a complessivi euro 7.100.435,00 derivante per l'80% da cash flow conseguenti alla continuità.

La proposta concordataria prevede:

- il pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione, incluse le spese di procedura;

- il pagamento integrale dei creditori privilegiati
- il soddisfacimento dei creditori privilegiati degradati o al chirografo in percentuali variabili dal 25 % al 50%;
- la proposta di transazione fiscale ex art 88 CCII.

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione in classi appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici. Più precisamente la proposta prevede la suddivisione in 10 classi omogenee dei creditori.

La durata del piano è indicata complessivamente entro 5 anni dall'omologa.

Infine, il proponente ha rimarcato l'utilità per i creditori della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale atteso sia l'apporto di finanza esterna e dell'accollo debiti ed inoltre poiché l'irrisorio valore dell'attivo di euro 288.000 consentirebbe solo il pagamento delle prededuzioni e del 10% dei dipendenti e dunque nessun chirografo

Esaminato il parere favorevole espresso in udienza dal commissario giudiziale ed esaminata l'attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, entrambi si esprimono sulla idoneità del piano ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Come noto, quando il piano si fonda sulla continuità aziendale, alla stregua della migliore dottrina, il vaglio del Tribunale si concentra essenzialmente su profili di ammissibilità, anzitutto giuridica, della domanda di accesso, senza sindacare la fattibilità (economica) del piano (ossia la convenienza o meno della proposta rimessa ai creditori), se non quando appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato, oltre poi alla corretta formazione delle classi (cioè che le classi non alterino l'ordine delle prelazioni; all'interno di ciascuna classe il trattamento sia paritario; la proposta abbia rispettato le regole che impongono al debitore la suddivisione dei creditori in classi, ex artt. 84 e 85 CCII), sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

Il Collegio ritiene che gli argomenti svolti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al miglior interesse dei creditori siano condivisibili, pur nel difficile giudizio di verosimiglianza di previsioni di stima che sorreggono il piano, tenuto conto dell'apporto di finanza esterna.

La proposta concordataria garantisce una specifica utilità economica a tutto il ceto creditorio e garantisce la conservazione dei valori aziendali attraverso la "continuità diretta". Infine,

l'alternativa alla procedura concordataria ossia la liquidazione giudiziale causerebbe la disgregazione del compendio aziendale con perdita dei flussi di cassa e, soprattutto, il venir meno dell'apporto di finanza esterna.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, apparendo la proposta ammissibile oltre che il piano non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori.

Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche e alle comunicazioni ex art.104 CCII; procederà inoltre alle operazioni di cui all'art.105 co I CCII, con inventario del patrimonio (se disponibile), redazione e deposito di relazione particolareggiata sulle cause del dissesto (precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza), sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, deposito da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Inoltre, il CG, in osservanza delle ulteriori previsioni di cui all'art.105 CCII illustrerà tra l'altro con relazione integrativa qualora emergano eventuali informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione consapevole del voto, comunicandola ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

P.Q.M.

visti gli artt. 7, 47, 84, 87, 105, e 107 CCII;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società Angelo Cappellini e C. s.r.l., con sede legale in Cabiato (CO), via Milano 39, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Como 01434700132;

nomina

giudice delegato per la procedura il Dr Marco MANCINI;

conferma

la nomina del commissario giudiziale Dr Fabio Gambusera;

stabilisce

che le operazioni di voto avranno inizio il giorno 5.7.24 ore 9:00... e termineranno il giorno 12.7.24 ore 20:00 disponendo che i creditori facciano pervenire telematicamente il proprio voto all'indirizzo di posta elettronica del commissario giudiziale;

fissa

il termine perentorio del **30.4.2024** per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della società proponente della somma di Euro 36.000,00, su conto corrente intestato alla procedura aperto presso istituto di credito che sarà comunicato dal Commissario Giudiziale;

assegna

al Commissario Giudiziale termine di giorni 10 per la comunicazione del presente decreto ai creditori, anche per le comunicazioni di cui all'art.104 CCII;

stabilisce

ai sensi dell'art. 94, quarto comma, c.c.i.i. che non è necessaria alcuna autorizzazione del Giudice delegato per tutti gli atti indicati al secondo comma della citata disposizione di valore inferiore ad Euro 5000,00;

manda

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente, al Commissario Giudiziale, al Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 13 4.2024

Il Presidente



IL DIRETTORE
Dott. Nicola Petronella

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 24 APR 2024

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE

Dott. Nicola Petronella